

# PARTITI POLITICI, PARTECIPAZIONE ED E-DEMOCRACY



*Prof.ssa Elisabetta Catelani*  
*Università di Pisa*

# Libertà d'associazione

- Art. 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
- Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

# Libertà di associazione

- 1) contenuto del diritto (pluralità di sogg., scopo comune vincolo giuridico)
- 2) significato dell'espressione senza autorizzazione
- 3) Fini perseguibili dall'associazione (associazioni paramilitari, associazioni segrete).
- XII disp trans fin divieto ricostituzione partito fascista
- Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.

# Partiti politici

- **Art. 49.**
- **Tutti i cittadini** hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

# Il diritto di associarsi in partiti politici

- Diritto individuale di costituire e di aderire ad un partito
- Riservato solo ai cittadini? Partiti europei?
- Crisi dei partiti e crisi della rappresentanza: e-democracy
- Come accentuare interesse corpo elettorale

# Limiti all'iscrizione a partiti politici ed attività politica

- **Art 98 comma 3**
- Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
- *Ratio* della norma: pluralità di interventi normativi per rendere effettivo tale limite

# Sent. n. 170 del 2018 caso Emiliano

- Questa Corte ha già affermato che, in linea generale, i **magistrati** debbono godere degli **stessi diritti di libertà** garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la **qualifica rivestita dai magistrati** non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti ([sentenze n. 224 del 2009](#) e [n. 100 del 1981](#)). Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano.
- I principi costituzionali appena richiamati, del resto, vanno tutelati non solo con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell'indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare.

- Il rapporto tra titolarità, da un lato, e ampiezza e giustificazione dei limiti opponibili all'esercizio dei diritti fondamentali dei magistrati, dall'altro, si pone secondo modalità particolari per i diritti fondamentali di natura politica, dei quali è questione nel giudizio a quo. In tale materia, la Costituzione, all'art. 98, terzo comma, demanda al legislatore la facoltà di bilanciare la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., con l'esigenza di assicurare l'indipendenza dei magistrati (nonché di alcune altre categorie di funzionari pubblici). E se tale facoltà viene utilizzata, come è accaduto, il bilanciamento deve essere condotto secondo un preciso obiettivo, cioè quello di impedire i **condizionamenti all'attività giudiziaria** che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività. Questo è il senso della facoltà di stabilire con legge limitazioni al diritto dei magistrati d'isciversi a partiti politici.
- La Costituzione, in tal modo, mostra il proprio **sfavore** nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: **sostanza e apparenza** di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica.



# Finanziamento dei partiti

- Assenza disciplina organica partiti
- Legge del 1974 sul finanziamento oggetto di referendum abrogativo nel **1993** → legge n. 157/99 per rimborso spese consultazioni elettorali → l. n. 156 del 2002 che prevedeva rimborsi elettorali
- Art. 5 legge 96/2012 ha imposto ai partiti al fine di ottenere quota di finanziamento obbligo trasmettere ai presidenti delle camere **atto costitutivo, statuto, conforme ai principi democratici nella vita interna** con particolare riguardo alla scelta dei candidati al rispetto delle minoranze ai diritti degli iscritti.
- Decreto legge 149/2013=> legge 13/2014 contiene norme che regolamentano vita interna dei partiti politici che intendono fruire dei benefici finanziari: statuto redatto nella forma dell'atto pubblico con regole di vita democratica e di trasparenza nella gestione finanziaria, tenuto da apposita commissione di garanzia
- Soppressione del finanziamento pubblico dei partiti a partire dal 2017, Sostituite forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata, Contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità, Destinazione volontaria dei cittadini del 2 per 1000 del reddito delle persone fisiche.

## Legge n. 3 del 2019: “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amm.ne, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”

- Limiti al finanziamento: «È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo» (art. 1, co.12).
- Norma che può impedire impedire agli stranieri extracomunitari di sostenere un partito politico o persino di iscriversi ad esso.